

	DISPOSIZIONI PER IL TESSERAMENTO le dimissioni e i trasferimenti societari dei membri FSB	FSB - II
		Edizione 01.01.2026

1. PRINCIPI DEL TESSERAMENTO

- 1.1 La FSB autorizza il tesseramento di ogni persona fisica (senza distinzione di sesso o di età) regolarmente domiciliata o residente nel suo comprensorio e in regola con gli obblighi statutari e finanziari. Fino al 16° anno di età occorre il consenso parentale o del rappresentante legale.
Per le persone domiciliate in comuni esteri a statuto particolare (es. Campione d'Italia), valgono le medesime norme. È consentito il tesseramento di persone domiciliate o residenti all'estero. Eventuali limitazioni possono essere stabilite dal Comitato centrale della FSB (CC FSB). Tuttavia, nei primi cinque anni di tesseramento, non potranno partecipare ai Campionati svizzeri. La durata dei cinque anni, si intende dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del quinto anno di tesseramento presso la stessa società. Eventuali eccezioni possono essere stabilite dal Comitato centrale della FSB. È possibile partecipare al Campionato svizzero per società, a condizione che non sia vietato o limitato.
- 1.2 Ogni giocatore deve essere tesserato presso una società affiliata a una federazione cantonale, indipendentemente dal suo domicilio o di dimora.
- 1.3 Un giocatore in possesso della tessera FSB non può essere tesserato presso un'altra organizzazione bocciofila affiliata alla CBI per la stessa specialità (punto, rafferma o volo).
- 1.4 La tessera conferisce al titolare la qualifica di membro/giocatore attivo della FSB e come tale gli assegna tutti i diritti e gli impone tutti gli obblighi previsti dallo statuto e dai regolamenti.
- 1.5 La domanda di tesseramento avviene per il tramite delle Società regolarmente affiliate alla FSB.
- 1.6 Per i giovani, under 18, under 15, under 12 la tessera può essere richiesta anche dalla federazione cantonale.
- 1.7 Per i disabili la tessera può essere richiesta dalle società, dalle federazioni e anche dalle loro associazioni.

2. MODALITÀ E VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO

- 2.1 L'affiliazione alla FSB avviene attraverso il rilascio da parte del Centro di Tesseramento (CeTe) di una tessera contenente i dati personali (cognome, nome, numero tessera, il nome della Società e Federazione Cantonale di appartenenza, se del caso il simbolo di Direttore di Gara o arbitro e la categoria U12, U15, U18, VET), e non sarà modificata per l'intera durata del tesseramento.
- 2.2 La tessera non ha scadenza e si rinnova automaticamente di anno in anno.
- 2.3 In caso di espulsione dalla FSB, la tessera viene annullata. La società di appartenenza del tesserato è responsabile per la restituzione della tessera al Centro Tesseramento.
- 2.4 In caso di sospensione dalla FSB, la tessera viene sospesa a dipendenza delle decisioni dell'autorità competente. Durante la sospensione è possibile richiedere il trasferimento in un'altra società nei termini stabiliti.
- 2.5 Il tesserato omologa la sua tessera firmandola sul retro e riconosce così i regolamenti e le disposizioni FSB.

3. DIMISSIONI DALLA FSB

- 3.1 Un tesserato può, in ogni momento, presentare le proprie dimissioni da membro attivo della FSB. Le dimissioni vanno inoltrate (con allegato la tessera) per iscritto alla rispettiva società. La società attesta la validità delle dimissioni, compilando l'apposito paragrafo del formulario no. 3. Il formulario con tessera deve essere immediatamente inviato al CeTe.
- 3.2 Le dimissioni dalla FSB hanno una validità minima di 3 mesi.

4. TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ, DIMISSIONI O ESPULSIONI DALLA SOCIETÀ

- 4.1 Un tesserato può, entro il 31 maggio e entro il 31 ottobre di ogni anno, inoltrare per iscritto le dimissioni dalla propria società e richiedere il trasferimento a un'altra società della FSB.
Se il trasferimento è richiesto entro il mese di ottobre, Il tesserato riceverà la nuova tessera a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.
Se il trasferimento è richiesto entro il mese di maggio, il tesserato riceverà la tessera a partire dal 1° luglio dell'anno corrente.
- 4.2 Il tesserato che chiede il trasferimento entro il mese di maggio rimane tesserato nella vecchia società fino alla fine di giugno dell'anno corrente.
Il tesserato che chiede il trasferimento entro il mese di ottobre rimane tesserato nella vecchia società fino alla fine dell'anno.
- 4.3 Il tesserato chiede alla vecchia società il formulario no. 2 recante timbro e firma della Società e consegna questo formulario con la sua tessera alla nuova società.
- 4.4 Ogni trasferimento va annunciato, dalla nuova Società, tramite il formulario no. 2 controfirmato allegando la tessera del giocatore, al CeTe.
Il trasferimento che viene richiesto entro il mese di maggio deve essere annunciato dalla nuova società non oltre il 6 giugno, mentre se viene richiesto entro il mese di ottobre, l'annuncio deve avvenire non oltre il 6 novembre. Questo deve essere fatto tramite il formulario numero 2, debitamente controfirmato e con allegata la tessera del giocatore, al CeTe.
- 4.5 Un giocatore può essere impiegato nel campionato Svizzero per società durante l'anno unicamente se non è mai stato convocato dalla precedente Società.
- 4.6 Una Società può negare o richiedere la sospensione del trasferimento di un proprio tesserato soltanto per gravi motivi debitamente documentati.
In caso di controversie su dimissioni o trasferimenti, decide inappellabilmente il CC FSB.
- 4.7 Per ogni trasferimento sarà percepita una tassa fissata dal RF (FSB XXII art. 1).
- 4.8 In caso di espulsione di una società da parte della federazione cantonale i tesserati possono richiedere, in qualsiasi momento, il tesseramento in un'altra società.
Se la richiesta avviene nel corso dell'anno la tessera è gratuita.
Le espulsioni da una Società devono essere comunicate entro 10 giorni dalla data della decisione al CC attraverso la via di servizio.

5. TESSERAMENTO DI NUOVI GIOCATORI

- 5.1 In ogni momento dell'anno le Società possono richiedere al CeTe, tramite il formulario no. 1, il tesseramento di nuovi giocatori.
- 5.2 Il rilascio della tessera a nuovi giocatori avviene al più tardi entro 20 giorni dalla data di arrivo della richiesta al CeTe.
- 5.3 Il tesseramento diventa effettivo con l'entrata in possesso della tessera e la firma da parte del giocatore. Tassa fissata dal RF (FSB XXII art. 1).

6. TESSERAMENTO SPECIALE PER GIOVANI

Il CeTe rilascia delle tessere, a giovani di età inferiore ai 18 anni, secondo i principi del tesseramento di cui all'art. 1. Tassa fissata dal RF (FSB XXII art. 1).

7. SOSTITUZIONE DELLA TESSERA

- 7.1 Un giocatore la cui tessera è andata smarrita deve richiederne, tramite la sua Società, la sostituzione al CeTe.
- 7.2 Per la sostituzione della tessera sarà percepita una tassa fissata dal RF (FSB XXII art. 1).

8. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

- 8.1 Le Società sono responsabili del corretto tesseramento dei loro giocatori; in caso di mancato ossequio delle disposizioni in materia, verranno inflitte delle multe.
- 8.2 Allo scopo di facilitare i controlli, le Società dovranno inviare al CeTe, tramite il formulario no. 4 ed entro il 30 novembre di ogni anno, i seguenti dati:
- a) elenco dei tesserati
 - b) elenco dei tesserati deceduti durante l'anno;

9. SCIoglimento DI SOCIETÀ AFFILIATE E DECISIONE DI AMMISSIONE DI NUOVE SOCIETÀ

- 9.1 Lo scioglimento di una Società affiliata alla FSB va comunicata, tramite la via di servizio, al CC entro fine anno.
- 9.2 I giocatori tesserati presso la medesima sono considerati automaticamente dimissionari e possono richiedere il tesseramento quali nuovi giocatori presso un'altra Società in ogni momento dell'anno.
- 9.3 L'ammissione di nuove Società compete alle rispettive Federazioni Cantionali; la stessa va comunicata entro 20 giorni, tramite la via di servizio, al CC.
- 9.4 Per il tesseramento di giocatori in nuove Società fanno stato le norme degli art. 5 e 6 delle presenti disposizioni.

10. CAMBIAMENTO DI CONDIZIONE

- 10.1 Il giocatore che cambia categoria (junior, ecc..) deve immediatamente ritornare, tramite la società di appartenenza, la tessera al CeTe.
- 10.2 La sostituzione è esente da tassa.
- 10.3 Nel periodo di attesa il giocatore può partecipare alle competizioni.

11. DEROGHE

Deroghe alle presenti disposizioni possono essere concesse unicamente dal CC FSB.

12. ENTRATA IN VIGORE

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2026 e annullano tutte le precedenti.

Aggiornati: Art. 1.1 / 2.3 / 2.4

Il Presidente FSB:

Teresina Quadranti



Il Presidente CNTA:

Giovanni Rapaglia

